

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 105 DEL 06/07/2026

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI

Il Direttore dell'UOC AFFARI GENERALI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 942 del 22/05/2026, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA DI FONTE (TV) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PREVISTI DAI CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PRESSO L'AZIENDA ULSS7 "PEDEMONTANA". PROGETTO 748-1-883-2025

F.to IL DIRETTORE
Galizian Cristiano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI

Premesso che con nota prot. n. 60470 del 26/06/2026 è pervenuta a questa Azienda da parte di FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA di Fonte (TV), la richiesta di disponibilità ad accogliere alcuni corsisti del Corso per Operatore Socio Sanitario (OSS), cod. prog. 748-1-883-2025, stipulando apposita convenzione;

Premesso altresì che detto progetto si situa all'interno di un percorso formativo per Operatore socio sanitario (OSS), realizzato nell'ambito della L.R. 20 del 16.08.2001 e approvato dalla Regione Veneto con DGR n.883 del 29.07.2025 e DDR n.1209 del 15.10.2025;

Dato atto che per la stipula della nuova convenzione è stato acquisito il parere favorevole dall'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Preso atto che l'inizio del tirocinio è programmato per il 21 settembre 2026 e che la validità della convenzione è prevista dalla data di sottoscrizione per tutta la durata del corso sopra citato;

Visto il "Regolamento per la frequenza fini formativi presso l'Azienda ULSS7 Pedemontana" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1599 del 02/12/2020;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA di Fonte (TV), allegata al presente atto come parte integrante, relativa allo svolgimento del tirocinio pratico per Operatore Socio-Sanitario dei corsisti della predetta Fondazione, presso le strutture di questa Azienda, con validità pari alla durata del Corso 748-1-883-2025;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA assicura i tirocinanti contro gli infortuni, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi;
4. di pubblicare la presente determinazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

Convenzione di tirocinio

Tra

La **FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA** di seguito denominato **soggetto promotore**, sita in P.zza San Pietro, 9 - 31010 Fonte (TV), C.F. 83002510267 P.IVA 03016460267 qui rappresentata da MAGOGA PAOLO in qualità di Legale Rappresentante, nato a Treviso il 07/03/1967

e

L'**AZIENDA ULSS7 "PEDEMONTANA"**, di seguito denominata **soggetto ospitante**, sita in Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - C.F. e P.IVA 00913430245 qui rappresentata dal Direttore U.O.C. Affari Generali, dott. Cristiano Galizian, giusta delega del Direttore Generale.

premessato che

- la Regione Veneto, con Legge Regionale n. 20 del 16 agosto 2001 e s.m.i., ha istituito la figura di Operatore Socio Sanitario;
- la suddetta legge stabilisce che la programmazione dell'offerta formativa risulti coerente con il fabbisogno professionale puntualmente determinato;
- la DGR 883/2025 determina la programmazione dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario all'interno della Regione Veneto con riferimento al nuovo standard professionale definito con DPCM del 25/03/2025;
- la **FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA** è autorizzata con dec.1209 del 15/10/2025 all'erogazione di corsi di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;
- parte dell'attività formativa consiste nello svolgimento di 450 ore di attività pratica e che tale attività è parte fondamentale e insostituibile del percorso didattico poiché costituisce la modalità privilegiata di apprendimento delle competenze tecnico-pratiche specifiche;
- sono definite all'Allegato A del dec.387 del 14 aprile 2026 le linee guida per la progettazione, gestione e valutazione dei tirocini, in attuazione a quanto prescritto dalla DGR n. 883/2025;
- il percorso formativo per il rilascio della qualifica è sinteticamente così strutturato:
 - monte ore complessivo non inferiore a 1000 ore, di cui 450 di teoria, 100 ore di attività laboratoriali e 450 ore di tirocinio, da svolgersi presso le strutture ed i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario;
 - articolazione del percorso formativo in moduli didattici, di base e professionalizzanti, suddiviso tra ore di lezione teoriche, esercitazioni pratiche e di tirocinio
 - l'articolazione delle esperienze di tirocinio adottata dalla FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA ed applicata in via universale a tutti gli studenti è la seguente
 - 160 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti
 - 170 ore in Unità Operative di degenza per adulti di area medica e chirurgica, Unità di Terapia Semi-intensiva, Osservazione Breve Intensiva (OBI), Ospedali di Comunità, Unità Riabilitative Territoriali, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
 - 100 ore presso strutture residenziali e semiresidenziali i cui servizi offerti sono afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale, dipendenze patologiche.

si conviene e si stipula quanto segue

Art 1

Ai sensi della DGR n. 883 del 29/07/2025 e del Decreto 387 del 14 aprile 2026 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione regionale, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento - su proposta del soggetto promotore e presso le proprie strutture - un numero di studenti che verrà determinato dalle reciproche necessità.

Art 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della DGR n. 1816 del 07/11/2017, non costituisce rapporto di lavoro. Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale in servizio né considerarsi come attività di servizio per il personale dipendente.

Art. 3

Per ciascun tirocinante inserito, il soggetto ospitante si impegna a definire, in accordo con il soggetto promotore, il piano delle attività previste (figure referenti, attività e tempi di presenza) coerentemente con quanto definito dall'All. A al dec.387 del 14 aprile 2026, allegato alla presente convenzione.

Art. 4

La formazione in materia di

- *Salute e sicurezza sul lavoro, 20 ore*
- *Primo soccorso, 15 ore*

è erogata dell'Ente promotore in ottemperanza delle norme vigenti e preventivamente rispetto l'inizio del tirocinio.

Il soggetto promotore garantisce la presenza di tutor avente funzioni di coordinamento tra le attività didattiche dei corsi teorici ed il tirocinio.

Art. 5

Il soggetto promotore provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (polizza INAIL numero: **95251017**) e la responsabilità civile per quanto concerne danni a cose o persone che dovessero derivare dal loro comportamento durante l'attività di tirocinio utenti (polizza numero: **5050219XV SARA ASSICURAZIONI**).

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare eventuali infortuni sul lavoro al soggetto promotore entro 24 ore dall'evento, quest'ultimo provvederà a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi.

Il soggetto promotore garantisce di aver effettuato la sorveglianza sanitaria così come prevista in DGR n. 811/22. Ogni studente risulta in possesso di giudizi di idoneità alla mansione di operatore socio sanitario.

Il soggetto promotore comunica che, ai fini di perseguire la tutela al diritto di privacy sui dati sanitari, eventuali limitazioni/prescrizioni, così come l'esibizione del giudizio rilasciato dal medico competente, dovranno essere richieste direttamente allo studente.

Art. 6

Per documentare l'effettiva presenza dei tirocinanti in azienda gli stessi provvederanno a firmare appositi fogli di presenze vidimati e sottoscritti dal tutor aziendale e dai tutor durante le visite periodiche.

Durante la realizzazione del tirocinio i tirocinanti si atterranno al rispetto delle norme del CCNL ed ai regolamenti interni dell'azienda, al rispetto del segreto professionale in relazione alle attività che saranno chiamati a svolgere. Il tirocinante si impegna ad attuare comportamenti corretti, propedeutici al conseguimento degli obiettivi previsti, sottoscrivendo il contratto formativo di tirocinio. Qualora vengano accertati comportamenti di non osservanza di quanto sopra da parte dei tirocinanti, il tirocinio verrà sospeso dopo comunicazione al tutor incaricato dal soggetto promotore.

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna ad attuare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro sia con riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed il nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025).

Il soggetto ospitante garantisce di formare/informare il tirocinante rispetto ai rischi associati alle attività svolte in azienda.

Art. 8

Il soggetto promotore, tramite il proprio tutor, verificherà il regolare svolgimento dei tirocini assicurando la massima disponibilità ad affrontare eventuali problemi che sorgessero nel corso dei tirocini. La Direzione Formazione e Istruzione, congiuntamente con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, potranno effettuare visite di verifica inerenti le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata pari alla durata del progetto a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Art. 10

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, il foro competente è quello di Treviso.

Art. 11

Le parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni acquisite per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Luogo e data Fonte, 26/06/2026

Il Legale Rappresentante

FOMG

(Magoga Paolo)

(timbro e firma)

L' AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

Per il Direttore Generale

Il Direttore UOC Affari Generali

Dott. CRISTIANO GALIZIAN

(timbro e firma)